

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELL'ATTO

COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Il giorno 13 del mese di giugno, dell'anno 2025, alle ore 19:00, presso la sede legale in CORSO UMBERTO I 155/Q - MARIGLIANO NA, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della società ASSOCIAZIONE TERRE DI CAMPANIA APS, in prima convocazione.

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra MADDALENA VENUSO, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso;
- la presenza dell'intera compagine sociale come da foglio presenze in ALL.1
- la presenza dell'intero Consiglio Direttivo

Assume la presidenza la Sig.ra MADDALENA VENUSO, la quale dichiara l'assemblea validamente costituita e con il consenso degli intervenuti chiama il sig. OTTAIANO SIMONE PASQUALE a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

- Trasferimento della sede legale con conseguente modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci, per volontà unanime degli stessi, al fine di evidenziare la necessità di trasferire la sede legale da Corso Umberto I 155/Q – in Marigliano (NA) alla Via Romani n. 3 in Sant'Anastasia (NA), attualmente già sede operativa, allo scopo di migliorare l'efficienza organizzativa delle attività dell'ente a seguito dell'intensificarsi delle attività sociali presso la stessa.

In particolare il presidente propone di modificare il punto 2 dello Statuto:

- Art.2 Sede e Durata.

I soci dichiarano di essere informati sulle modifiche da effettuare avendo preso visione degli atti depositati presso la sede sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese atto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Dopo l'approvazione del presente verbale i soci conferiscono mandato al Presidente per la registrazione dello stesso presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Il Presidente

Sig.ra Maddalena Venuso

Il Segretario

Sig. Ottaviano Simone Pasquale

Associazione
Protezione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Nola

L'assemblea approva all'unanimità.

[illegible]

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 Denominazioni

L'associazione di promozione sociale è denominata "Associazione Terre di Campania APS", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'associazione Terre di Campania è un'associazione senza scopo di lucro, democratica di promozione sociale, di formazione della persona e culturale, su base volontaria, che opera secondo i principi della valorizzazione e della promozione del buono e del bello della regione Campania e del territorio nazionale, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche, dei luoghi di interesse culturale e naturalistico.

Art. 2 Sede E Durata

L'Associazione Terre di Campania ha sede in Sant'Anastasia (NA) alla Via Romani n.3. Il Direttivo può trasferire la sede con apposita delibera. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3

Oggetto, Scopo E Finalità

L'Associazione Terre di Campania ha per scopo il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a favorire l'armonico sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei territori della regione Campania attraverso la salvaguardia, la promozione e la tutela di beni materiali e immateriali, favorendone la condivisione a tutti coloro che lo desiderino, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per ottenere tali scopi e finalità, Terre di Campania si propone, in particolare, di:

- promuovere e valorizzare il buono e il bello della regione Campania in tutte le sue forme;
- promuovere il diritto alla bellezza in tutte le sue forme;
- promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, folkloristico, enogastronomico e culturale della regione Campania;
- promuovere e valorizzare le risorse materiali e immateriali di tutti i territori della regione Campania, con particolare attenzione alle piccole comunità e alle cosiddette risorse "minori";
- tutelare il diritto alla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della regione Campania;
- educare, in particolare le giovani generazioni, al rispetto e all'amore per il proprio territorio;

- promuovere l'adozione di buone pratiche nella gestione dei beni e dei siti culturali e naturali;
- promuovere la conoscenza delle tipicità agro-alimentari della regione Campania
- promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;
- difendere i giacimenti di eccellenza, produttive e culturali, presenti in regione Campania;
- promuovere lo sviluppo di una rete di solidarietà sociale e culturale sul territorio della regione Campania;
- promuovere lo sviluppo di una rete di promozione e valorizzazione dei territori della regione Campania e di tutto il Sud Italia;

In ogni caso le attività sopra menzionate potranno essere estese anche al tutto il territorio nazionale e comunitario.

Art. 4

Attività

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, Terre di Campania può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali: manifestazioni, convegni, incontri, eventi;
- promuovere iniziative di formazione, anche post-universitaria, e di aggiornamento sulle tematiche oggetto dell'attività dell'associazione;
- sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale, nazionale e internazionale;
- sviluppare la rete delle "Terre" sul territorio della Regione Campania;
- istituire archivi, banche dati, biblioteche, musei, centri visita, nonché centri di studio con le relative strutture;
- promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione, nonché attività di advocacy;
- promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento,
- promuovere organizzare, gestire, partecipare ad attività educative e laboratori presso beni culturali, siti di interesse e luoghi naturali
- promuovere e organizzare scambi formativi;
- promuovere e realizzare attività editoriali;
- gestire, direttamente o indirettamente, beni, luoghi e attività culturali;

- stabilire forme di collaborazione con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti, locali, nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- gestire attività economiche e di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
- l'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione per il raggiungimento del proprio scopo e della propria finalità potrà svolgere qualsiasi altra attività.

Art. 5

Soci, Diritti E Doveri E Perdita Della Qualifica

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale

candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione cartacea. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione dall'associazione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali qualora se ne presenti la necessità.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e per quelli a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6

Volontariato E Lavoro

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 7

Entrate E Proventi

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, elargizioni e contributi pubblici e privati, elargizioni e contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; donazioni e lasciti testamentari, versamenti volontari degli associati, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività previste dallo statuto, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali.

Art. 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9

Bilancio Sociale E Di Esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, con tutti gli allegati previsti per legge, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 15 maggio per la definitiva approvazione, salvo proroghe. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati definitiva approvazione. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano così come previsto dal codice civile agli art. 13 e 87 del Dlg. 117/17.

Art. 10

Organi Dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori dei conti
- organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. In particolare, al consiglio direttivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività a loro affidata, preventivamente determinate e autorizzate dall'assemblea dei soci. Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico, deliberato dal Consiglio Direttivo. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi

dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 11

L'assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i delegati dei soci iscritti all'Associazione Terre di Campania e i delegati delle Terre eletti dai soci con i criteri di rappresentanza stabiliti dal Consiglio Nazionale secondo apposito regolamento, in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o equivalente mezzo di comunicazione elettronica e/o telematica nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12

Funzionamento Dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto: in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte

con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione e ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiori a cinquecento. Inoltre è possibile l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le associazioni che hanno un numero di associati a n.500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate anche rispetto a specifiche materie.

Art. 13

Compiti Dell'assemblea

All'assemblea regionale spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) definire le scelte e le linee strategiche dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo Esecutivo dell'Associazione. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 16**Riunioni Del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eletto in seno al Consiglio Direttivo preliminarmente ad ogni riunione.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17**Il Presidente**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente dura in carica tre anni. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il presidente esercita, nei casi di necessità, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 18

Collegio Dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19

Revisori Dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci: essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e

preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 20

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 21

Tesoriere- Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione

Art. 22

Scioglimento E Liquidazione Dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 23

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 25

La Terra

L'associazione può anche organizzarsi a livello territoriale mediante le terre. La Terra è il livello organizzativo territoriale di Terre di Campania, al cui interno i soci esercitano l'attività associativa. L'istituzione, la denominazione e l'ambito territoriale della singola Terra sono deliberati dal Consiglio Direttivo di Terre di Campania, il quale detta le linee guida che le Terre devono seguire pena il sanzionamento o perfino lo scioglimento delle stesse.

La Terra deve assumere identità autonoma salvo motivata richiesta di deroga del Consiglio Direttivo.

E' retta da proprio statuto approvato dall'Assemblea dei Soci, conforme al modello predisposto dal Consiglio Direttivo di Terre di Campania. E' gestita dal Consiglio Territoriale che elegge tra i propri membri il Custode (ovvero il Presidente) , il quale la rappresenta.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno ed è costituita da tutti gli iscritti della Terra (organizzazione territoriale) in regola con il pagamento delle quote associative. Le Terre, nell'ambito delle competenze loro attribuite, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria. L'Associazione Terre di Campania non risponde delle obbligazioni assunte dalle Terre (organizzazione territoriale), le quali rispondono, unicamente con i propri rispettivi patrimoni e con i propri rispettivi responsabili. In fase di riunione l'assemblea deve rendicontare il proprio operato a Terre di Campania, la quale qualora dovesse constatare che non sono state seguite le linee guida da essa emanate ne può deliberare lo scioglimento.

Art. 26

Marchio Terre Di Campania

Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che ne autorizza l'uso alle Terre, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e i regolamenti emanati dallo stesso Consiglio Direttivo.

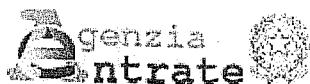
Marigliano, 13/06/2025



ALLEGATO 1 - FOGLIO FIRME

ASSOCIAZIONE TERRE DI CAMPANIA APS

NOME - COGNOME	N. TESSERA E DATA	CODICE FISCALE	FIRMA
Maddalena Venuso	1 del 19-10-2012	VNSMDL61E66F839D	Maddalena Venuso
Giuseppe Ottaiano	2 del 19-10-2012	TTNGPP61R07E954B	Giuseppe Ottaiano
Simone Pasquale Ottaiano	3 del 19-10-2012	TTSNP88L27F839W	Simone Pasquale Ottaiano
Sergio Mario Ottaiano	4 del 19-10-2012	TTNSGM93B24A509L	Sergio Mario Ottaiano
Tramontano Alessia	8 del 6-2-2014	TRMLSS89D46L628J	Alessia Tramontano
Tiziana Ignozza	15 del 08-05-2015	GNZTZN92L69A 783K	Tiziana Ignozza
Lombardi Lucia	42 del 20-2-2017	LMBLCU89D67 A399R	Lucia Lombardi
Filomena Venuso	74 del 27-2-2020	VNSFMN63L65G812N	Filomena Venuso
Raffaele Acierno	75 del 27-2-2020	CRNRFL58S20E955G	Raffaele Acierno



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NOLA

Registrazione di Atto Privato

Il 19/06/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEV , serie 3 , numero 479

data di stipula: 13/06/2025

ident.vo telematico: TEV25L000479000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92041970630

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92041970630				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ALLEGATO 1 - FOGLIO FIRME

ASSOCIAZIONE TERRE DI CAMPANIA APS

NOME - COGNOME	N. TESSERA E DATA	CODICE FISCALE	FIRMA
Maddalena Venuso	1 del 19-10-2012	VNSMDL61E66F839D	<i>M. Venuso</i>
Giuseppe Ottaiano	2 del 19-10-2012	TTNGPP61R07E954B	<i>Giuseppe Ottaiano</i>
Simone Pasquale Ottaiano	3 del 19-10-2012	TTSNP88L27F839W	<i>Simone Ottaiano</i>
Sergio Mario Ottaiano	4 del 19-10-2012	TTNSGM93B24A509L	<i>Sergio Ottaiano</i>
Tramontano Alessia	8 del 6-2-2014	TRMLSS89D46L628J	<i>Alessia Tramontano</i>
Tiziana Ignozza	15 del 08-05-2015	GNZTZN92L69A 783K	<i>Tiziana Ignozza</i>
Lombardi Lucia	42 del 20-2-2017	LMBLCU89D67 A399R	<i>Lucia Lombardi</i>
Filomena Venuso	74 del 27-2-2020	VNSFMN63L65G812N	<i>Filomena Venuso</i>
Raffaele Acierno	75 del 27-2-2020	CRNRFL58S20E955G	<i>Raffaele Acierno</i>